



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 28.02.2002 e successive modifiche e integrazioni)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in campo di inadempienza.

Articolo 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Cecina è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

Articolo 3- Soggetto gestore e riscossione della tariffa

1. L'attività gestionale della Tariffa compete, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D. lgs. 22/1997, al "Soggetto Gestore", il quale esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della Tariffa, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc...), di recupero crediti, nonché l'attività di accertamento e gestione del contenzioso.
2. La riscossione della Tariffa dovrà essere effettuata con un numero di rate non inferiore a due.
3. Il gestore del servizio è individuato nel soggetto al quale il Comune affida in concessione la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 4 - Presupposto della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La tariffa è applicata per i rifiuti che sono soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per l'attività assorbente.

Articolo 5 - Riduzioni

1. Per i locali situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di igiene urbana, sebbene istituito ed attivato, non è svolto in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta oltre ml. 1.000, è riconosciuta una riduzione tariffaria del 50%.
2. Per le attività stagionali di durata non superiore a 183 giorni viene riconosciuta una riduzione a domanda dell'interessato nella misura forfettaria del 50% della parte variabile della tariffa ad eccezione delle attività relative ai campeggi ed agli stabilimenti balneari per le quali la tariffa sconta già tale abbattimento; non è previsto nessun abbattimento per quelle attività la cui superficie assorbente è quella a verde.
3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella parte in cui è prodotto un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la pericolosità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta sulla base delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Pelletterie	20%
Laboratori di analisi	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalteri, zincaturifici, falegnamerie	30%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	20%
Marmisti, vetrerie	30%
Edili	20%

4. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per l'ottenimento della riduzione tariffaria di cui ai comma precedenti, il soggetto passivo deve presentare apposita istanza. Nel caso di produzione di rifiuti speciali e comunque non assimilati agli urbani detta dichiarazione dovrà contenere la descrizione degli stessi rifiuti e documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Non sono soggetti alla tariffa:
 - a) le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
 - b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate;
 - c) i locali e le aree utilizzate dal Comune o comunque la cui gestione comporti un onere per il Comune stesso.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o gli eredi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree ed il proprietario dell'immobile stesso.
2. Per le attività commerciali l'obbligazione è dovuta in solido dall'utilizzatore ed al proprietario dell'immobile stesso.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il soggetto gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Articolo 8 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, presentano al Soggetto Gestore, entro 60 giorni ovvero entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio di conduzione, proprietà od occupazione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia di cui al comma 1 può essere consegnata anche tramite l'ufficio Anagrafe, in sede di iscrizioni anagrafiche o cambi di residenza.
3. In caso di omissioni nell'indicazione della superficie utile ai fini della tariffa, l'ufficio procederà all'iscrizione d'ufficio della superficie presente nei propri archivi immobiliari che farà fede fino a prova contraria. Qualora tale superficie non fosse reperibile neppure negli archivi, l'ufficio inviterà l'utente a fornire il dato richiesto.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
5. la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi il Comune considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a 4 unità.
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
6. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali il codice fiscale, la partita IVA, sede principale;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 8. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale, se inviata tramite fax oppure e-mail, nel giorno del suo ricevimento.
 9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo.
 10. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione. Qualora la cessazione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.
 11. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa: l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione è avvenuta.

Articolo 9 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore o uguale al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
4. Per le attività economiche svolte essenzialmente all'aperto vengono computate per intero tutte le superfici che potenzialmente possono produrre rifiuti quali le aree a verde.
5. Le attività di vendita al pubblico vengono conteggiate per intero della sola superficie coperta dal momento che le tariffe sono determinate in modo da scomputare l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali.

Articolo 10 - Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, viene elaborato il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 11 - Persone occupanti i locali

1. I componenti della famiglia presi in considerazione nel calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, risulta dal numero dei componenti della famiglia che in base alle iscrizioni anagrafiche occupano la superficie.
2. Le unità appartenenti alla seconda casa e tutte le unità di abitazione tenute a disposizione del proprietario, ritenute utilizzabili, vengono associate ad un numero pari a 4 persone per il calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. La data di riferimento per determinare il numero di persone è indicata annualmente dal Comune ed è tenuto costante per tutto l'anno; per le nuove iscrizioni, viene presa a riferimento la situazione al momento della disponibilità dell'unità immobiliare.

Articolo 12 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tariffa é dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati ai servizi a rete oppure forniti di mobili per tutto l'anno.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi a rete, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 13 - Obbligazione tariffaria

1. La tariffa é corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale cessa l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà, se espressamente richiesto, diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui é cessata effettivamente l'utenza.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Articolo 14 - Agevolazioni alle utenze domestiche ed interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D.lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99, si riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
2. Il Comune, in sede di variazione tariffaria, può stabilire particolari agevolazioni o ammortizzatori sociali per categorie omogenee di utenti.

3. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento o lo sgravio totale o parziale della tariffa.
4. Per le concessioni di cui al comma 2 e 3, l'onere dell'agevolazione è posta a carico del bilancio comunale.

Articolo 15 - Piano finanziario e relazione

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 viene redatto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sulla base del piano finanziario, su proposta motivata del Soggetto Gestore, il Comune determina la tariffa nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Qualora la deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe non venga adottata entro il termine previsto dalla normativa in materia, sono prorogate le tariffe già in vigore per l'anno precedente con riferimento alle diverse tipologie d'utenza
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti e, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni

Articolo 16 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
2. Tale tributo sarà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il soggetto gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti, in assenza di dettato normativo, da specifici accordi definiti tra l'Ente ed il gestore.

Articolo 17 - Categorie di utenza

1. Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del comune viene diviso in due grandi categorie:
 - A. Categoria utenza domestica
 - B. Categoria utenze non domestiche o attività
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni,

Articolo 18 - Determinazione della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Articolo 19 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Articolo 20 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune come segue:

Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze
Banchi di mercato di beni durevoli
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, officina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e miste
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato di generi alimentari
Discoteche, night club

2. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/mq. per anno.

Articolo 21 - Particolari utenze non domestiche

1. La base imponibile per i campeggi viene assunta sommando tutte le superfici per intero, ivi comprese le aree a verde e scomputando solo i vialetti di accesso.
2. La base imponibile per gli stabilimenti balneari è determinata sommando le superfici coperte e scoperte utili ivi compresa la concessione demaniale dell'arenile.
3. La base imponibile per le attività di intrattenimento all'aperto viene presa sommando tutte le aree, ivi comprese quelle a verde.

Articolo 22 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex art. 3 e 5 del D.P.R. 158/99. La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti viene preso come componenti la famiglia il numero di 4.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per mq e prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando non saranno applicate tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99."

Articolo 23 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex art. 3 e 6 del D.P.R. 158/99. La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, sulla base delle determinazioni fatte nei limiti previsti dalla tabella predetta.
2. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via

presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel D.P.R. 158/99 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni fatte nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Articolo 24 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento per le utenze non domestiche.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.

Articolo 25 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione che determina l'agevolazione; in caso di mancata approvazione, o di ritardo della stessa e fino a nuova decisione, è da intendersi applicabile la disposizione dell'anno precedente.
3. Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni nella misura del 25% dell'importo sostenuto per interventi tecnici che determinino una minore produzione dei rifiuti, un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio del Comune ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo ad entrate. Qualora l'agevolazione superi l'importo annuale da pagare a titolo di tariffa, il valore in eccedenza verrà scomputato dall'ammontare dovuto per l'anno o gli anni successivi.
4. Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:
 - Relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi, applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
 - Idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
 - La fattura in originale dell'investimento effettuato.

Articolo 26 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. Per omessa, infedele ed incompleta denuncia il soggetto gestore, oltre alla tariffa di riferimento, applicherà una maggiorazione del 25% a titolo di penale sull'importo relativo

al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione di locali e/o aree scoperte e sino alla data d'accertamento della violazione.

Articolo 27 - Omesso, parziale e ritardato versamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'ente gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali.

Articolo 28 - Gestione e controllo della tariffa

1. Il Soggetto Gestore, al fine dell'applicazione e del controllo della tariffa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, può:
 - accedere alle banche dati del Comune;
 - utilizzare atti acquisiti presso uffici pubblici;
 - utilizzare dati e notizie acquisiti da uffici pubblici e/o società di servizi pubblici, rilevanti nei confronti dei singoli soggetti obbligati.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, il Soggetto Gestore può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

Articolo 29 - Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione della tariffa il soggetto gestore dispone lo sgravio o il rimborso.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto un interesse pari al tasso legale.

Articolo 30 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, mercati, mercati speciali, fiere, iniziative gastronomiche, feste o altre manifestazioni socioculturali non ricomprese nel servizio di raccolta e smaltimento N.U. previsto convenzionalmente, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di Igiene urbana a copertura totale del costo; la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Articolo 31 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2002.
2. Il precedente regolamento riferito al Capo III del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 è soppresso con medesima decorrenza, fermo restando il potere del Comune di procedere agli accertamenti per le annualità anteriori alla data di cui al 1° comma del presente articolo.

3. In prima applicazione del presente regolamento solo validi ai fini applicativi della tariffa i dati già dichiarati ai fini della tassa rifiuti fatte salve eventuali dichiarazioni di non imponibilità che avranno decorrenza dall'esercizio solare successivo a quello di trasmissione.
4. Le riduzioni tariffarie già accordate negli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione a quanto disciplinato dal regolamento di applicazione della tassa rifiuti previgente, valgono anche per gli anni di decorrenza della tariffa, salvo il potere dell'ufficio di accertamento della sussistenza dei requisiti.

Si ricorda che: *“L'attività gestionale e di riscossione della TIA è svolta dal soggetto gestore ovvero **REA s.p.a**”.* che è possibile contattare ai seguenti numeri telefonici:

Ufficio di Cecina posto in via Boccaccio 8/A tel. 0586/685568

Orario apertura al pubblico: lunedì ore 9/12, martedì e giovedì ore 9/12 e ore 15/17

Ufficio di Rosignano M.mo posto in loc. le Morelline 2 tel. 0586/76511